

Vademecum operativo sull'attività dei compro oro

di **STEFANO LOCONTE** e **NUNZIO RAGNO**

PREMESSA

Negli ultimi anni e, più precisamente, nell'ultimo decennio, è affiorata nel panorama economico commerciale italiano una nuova attività d'impresa che trae un suo nome generico, che raffigura, quasi esattamente, l'esercizio tipico dell'attività svolta, e cioè, il c.d. «Compro Oro»; questo perché per una maggiore puntualità di linguaggio e per ciò che rappresenta l'effettivo svolgimento della tipologia degli acquisti oggetto predominante della loro attività, avrebbe dovuto chiamarsi «Compro Oreficeria usata». Ciò, sta a significare che esiste una palese e netta differenza, anche se a oggi non è chiaro ancora a tutti, tra l'attività di commercio di oro e quella di commercializzazione di oggetti preziosi, anche usati e/o avariati.

Infatti il commercio di oro è disciplinato dalla legge n. 7/2000 del 17 gennaio 2000, che fu emanata in attuazione della direttiva 98/80/CE del consiglio del 12 ottobre 1998; con la stessa fu superato il monopolio detenuto dalle banche, nella commercializzazione dell'oro da investimento, e tale prerogativa fu concessa anche a soggetti economici privati che detenessero specifici requisiti soggettivi. Dalla particolare forma giuridica (spa, srl, società cooperativa) al capitale sociale previsto per le società per azioni (euro 120.000,00) e interamente versato, ai requisiti di onorabilità in capo agli amministratori, soggetti partecipanti al capitale, dipendenti preposti allo svolgimento dell'attività commerciale; naturalmente, il tutto con una espressa previsione contenuta nell'oggetto so-

ciale della società operante che preveda espressamente il commercio di oro.

Tali requisiti (art. 1, comma 3, legge 7/2000), dovevano essere, necessariamente, detenuti dai soggetti giuridici, per l'esercizio di detta attività, senza i quali la stessa non poteva essere legittimamente espletata.

Per commercio di oro si intende, come previsto dalla legge 7/2000 e da suoi successivi «Chiarimenti un materiale di commercio di oro» emanati dalla Banca d'Italia nel 2001 e da ultimi il 28/05/2010, il commercio di «oro da investimento», disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge 7/2000 (... intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine...) e il commercio del «materiale d'oro» disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge 7/2000 (il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), a uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, va da sé, che l'attività tipica esercitata dai negozi «Compro Oro» (acquisto da privati di oggetti preziosi usati e/o avariati da destinare prevalentemente a fusione) non tange, in alcun modo, le fattispecie sopra meglio descritte di commercio

di oro; infatti, gli oggetti tipici acquistati da questi operatori economici (bracciali, anelli, collane ecc.) rientrano nella categoria di beni finiti merceologicamente classificati oggetti di «oreficeria a uso ornamentale», esclusi dall'assoggettamento dei dettami normativi sanciti dalla legge 7/2000. Ciò, per converso, fa nascere per questa tipologia di esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi, anche usati e/o avariati, l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del Tulpas del 1931, che agli artt. 127 e 128, disciplinano l'attività e le modalità del commercio dei beni preziosi.

Il fenomeno, ancor prima della fine dell'ultimo millennio, veniva esplicitato, nella sua forma di acquisto, dalla classica attività svolta dai dettaglianti gioiellieri, che manifestavano l'attitudine all'acquisto degli oggetti preziosi di oro usati, riconoscendo in cambio il loro valore di mercato sotto forma di permuta.

Da tale pratica commerciale, qualche addetto del settore intuì che gli stessi oggetti ceduti in permuta per l'acquisto di nuovi articoli, potevano, altresì, essere ceduti per il solo pagamento in contanti del corrispettivo valore dei medesimi beni; si incominciava a intravedere, tra la gente comune, l'interesse a vendere i propri preziosi usati, indipendentemente dalla possibilità di un nuovo acquisto, realizzando, così, un mero guadagno economico. Tanto, forse, per l'affiorare dell'inizio di una stagione di crisi globale, ancora perdurante, che riduceva, per un verso, pian piano le disponibilità finanziarie delle famiglie, e dall'altro, induceva a forme di investimento in metallo prezioso soggetti investitori alla ricerca di tutela dei propri capitali investiti.

Si introduceva, così, nel mondo economico, autonomamente, e senza alcuna regolamentazione normativa e preventiva ad hoc per l'esercizio della stessa, una nuova realtà commerciale nel settore del commercio all'ingrosso di oggetti preziosi, i c.d. «Compro Oro».

Attività tipica di impresa che è divenuta, ormai, realtà forte e indispensabile del settore aurifero e, dello sviluppo del commercio in genere; esigenza di mercato e fonte di necessità primarie di privati fornitori, che

a causa di difficoltà economico/finanziarie, si vedono costretti a vendere i propri oggetti preziosi per procurarsi danaro contante.

Esercizi commerciali che oggi sono diventati realtà economiche frutto di prerogative legittime di profitto e fonti consistenti di gettito verso l'erario. Quindi, una attività in continua espansione, sulla quale, però, pendono norme certe di operatività e che si espone ad alti rischi di natura amministrativo/fiscali.

Certamente, una attività che necessita di un intervento normativo mirato e di ampio raggio che circoscriva in modo puntuale tutti gli aspetti operativi legati alla stessa e che possa, altresì, arginare anche fenomeni criminosi (riciclaggio, ricettazione, usura ecc.) di certa evidenza affiorati di recente su una piattaforma commerciale, che oggi è diventata una realtà economica del nostro apparato produttivo; aspetti riguardanti, soprattutto l'ambito fiscale che ha rappresentato l'inizio della grande confusione annidata intorno a questa particolare attività economica che ha prodotto incertezze interpretative sull'applicazione delle norme di riferimento e che ha generato dubbi sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività medesima di impresa.

L'attività del «Compro Oro» è un'attività tra le più redditizie del periodo ma anche la più incerta delle attività commerciali; infatti, risulta essere caratterizzata da una assenza di normativa specifica sancita a livello di Legge del nostro ordinamento, da una puntuale regolamentazione di prassi fiscale e amministrativa e, da confusioni interpretative della legge 7/2000, prassi amministrativa e fiscale e applicazione del Tulpas per il commercio degli oggetti preziosi.

A tal riguardo, giace in parlamento presso la X commissione attività produttive della camera dei deputati in sede referente, la proposta di legge n. 4281 (Mattesini, Brandolini ecc.), in itinere a cui è stata abbinata l'ulteriore proposta di legge n. 5516 (Baccini, Simeoni ecc.); proposta, l'ultima, che ricalca, in modo strutturale appena diverso, i contenuti inseriti nella Pdl 4281 che in seguito saranno messi in evidenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 7/2000 - TULPS DEL 1931

LEGGE 7/2000 – Nuova Disciplina del mercato dell'oro

Art. 1, comma 1, lett. A)	Commercio di oro da investimento
Art. 1, comma 1, lett. B)	Commercio di materiale d'oro
Art. 1, comma 3	Requisiti per l'esercizio professionale del commercio di oro
Art. 3, comma 4	Disposizioni fiscali - Reverse Charge art. 17, comma 5, dpr 633/72
Art. 4, comma 1	Sanzioni per esercizio senza requisiti dell'art. 1, comma 3
Chiarimenti Banca di Italia giugno e dicembre 2001	Chiarimenti in materia di oro
Chiarimenti Banca di Italia 28 maggio 2010	Chiarimenti in materia di oro

TULPS - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 6 maggio 1940, n. 635)

Art. 127, R.d. 773/31	Obbligo alla preventiva richiesta di Licenza per il commercio di oggetti preziosi
Artt. 11 e 12, R.d. 773/31	Requisiti di onorabilità
Art. 128, R.d. 773/31	Obbligo di istituzione dei registri di pubblica sicurezza
Art. 16, R.d. 635/40	Bollatura e Vidimazione del registro di P.S.
Art. 247, R.d. 635/40	Modalità di redazione del registro di P.S.

Art. 127 TULPS – Licenza per il commercio dei preziosi

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile e in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Da quanto esposto ne riviene che, coloro che commerciano (dettaglio o ingrosso), fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi, per l'esercizio di tale attività devono essere in possesso della licenza prescritta dal Tulps rilasciata previa presentazione di apposita istanza indirizzata al Questore territorialmente competente che, con preliminare accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

REQUISITI E PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI «COMPRO ORO»

Inoltre all'ufficio licenze di pubblica sicurezza (questure, commissariati, uffici dislocati, ecc.) dell'istanza di autorizzazione per il commercio di preziosi (deve essere corredata della relativa documentazione allegata come di seguito):

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società;
- dichiarazione di consenso del rappresentante e/o preposto in cui lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11, 12 e 131 del Tulps;
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Art. 11.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge

nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (1).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Art. 12.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Istituzione, tenuta e vidimazione di un registro delle operazioni giornaliere in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Requisiti oggettivi dei locali (urbanistici, edilizi, sanitari ecc.) delle strutture destinate all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di oggetti preziosi usati e/o avariati:

- locale indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali;
- ingresso principale costituito da porte blindate (lo spessore del metallo delle porte blindate deve essere maggiore o uguale a 3-4 mm.) munite di sistema automatico di chiusura. Le vetrine dovranno essere in vetro antiproiettile (V.A.P.* - si intendono i vetri antiproiettile i quali possono essere utilizzati in sostituzione dei V.A.S.) o antisfondamento (V.A.S.* - si intendono i vetri antisfondamento del tipo antimazza aventi uno spessore minimo di 19/21 mm., in alternativa è consentito l'utilizzo di una speciale protezione denominata «LEXAN MARGARD MR5E» o similari);

- le finestre poste ad altezza d'uomo (fino a 2 metri da terra) siano munite di V.A.P. o V.A.S.; quelle poste a una altezza tra i 2 e i 4 metri siano munite di V.A.P. o V.A.S. e / o di robuste inferriate; infine, quelle poste a una altezza di oltre 4 metri siano munite di V.A.P. o V.A.S. e / o di robuste inferriate o siano munite di vetri normali, purché l'ambiente sia protetto da sistema di allarme volumetrico con sensori a protezione delle finestre stesse; è necessario specificare l'esatto spessore degli infissi e dei vetri di porte e finestre;
- dotare l'attività di cassaforte/i con congegno a tempo, in modo tale da consentire a fine esercizio di riporre tutto il materiale all'interno della stessa/e;

Il locale dovrà essere dotato di sistema di allarme collegato con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata.

Alle prescrizioni di carattere strutturale la questura può, inoltre, chiedere la consegna mensile di copie fotografiche del registro dei preziosi. La tenuta del registro di pubblica sicurezza trova riferimento nel regio decreto n. 773 del 1931, art. 128 meglio noto come Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e nel relativo regolamento di attuazione rd 6/5/1940 n. 635, con lo scopo di controllare la circolazione degli oggetti preziosi, per prevenire e reprimere il commercio clandestino ovvero il riciclaggio.

I soggetti obbligati alla tenuta, conservazione ed al corretto uso del registro, ai sensi dell'art. 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e art. 247 del relativo regolamento di attuazione sono obbligati a fornire prova degli oggetti usati che detengono a qualsiasi titolo.

Una volta in possesso dei registri, comunemente in vendita in cartoleria come «Registro del Commercio, antichità, preziosi e beni usati» e altro normale Registro adatto all'uso occorre farlo bollare dall'Autorità di P.S. competente dove è ubicato l'esercizio; va conservato nella sede dell'attività ed esibito a ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di P.S., i quali dovranno apporre data e firma ogni qualvolta procedono al controllo.

Anche la Guardia di Finanza potrà chiedere di controllare la tracciabilità dell'oggetto per scopi diversi quali la dimostrazione che non si tratta di oggetti di proprietà dell'azienda bensì di terzi lasciati in deposito a diverso titolo.

Il Registro ai sensi dell'art. 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno n. 773 e 16 del relativo regolamento di attuazione è da usarsi nel caso di acquisto di oggetti preziosi da privati e loro successivo utilizzo.

Le sanzioni per una mancata o errata tenuta del registro prescritto sono contenute nell'art. 17-bis del Tulps; possono esserci inoltre sanzioni accessorie come la sospensione fino a tre mesi della licenza o la cessazione dell'attività, se abusiva o vietata.

ISTITUZIONE E TENUTA REGISTRO PREZIOSI

Art. 128.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione

dello stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, a ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alienarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica (La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione).

Il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza deve concludersi con un provvedimento espresso del Questore che ha il potere di imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art. 9 del Tulps), di esercitare controlli (art. 16 Tulps) e di emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione ha validità sul territorio nazionale ed ha carattere permanente (art. 11 rd n.635/1940).

È, inoltre, possibile avviare succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia, a mente dell'art. 245 del Regolamento al Tulps (rd n.635/1940), sarà vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante ed ai locali in questione.

Si rappresenta, infine, che qualora, entro sessanta giorni, non sia intervenuto il diniego da parte dell'autorità nazionale l'autorizzazione non s'intende rilasciata.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TULPS – RD N. 635/1940

Art. 16.

In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P.S. Che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richieste degli ufficiali e degli agenti di P.S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame

Art. 247.

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Qualora si intenda commercializzare al dettaglio gli

oggetti preziosi acquistati vige l'obbligo alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Comune di competenza e diverso risulta essere il codice Ateco di riferimento e il comportamento fiscale da rispettare (registro di carico e scarico dei beni usati e applicazione del regime speciale Iva per i beni usati dl 41/95). Il commercio all'ingrosso inteso come raccolta e rivendita a fonderia per la destinazione a fusione e affinazione, invece, non è soggetta alla Segnalazione Certificata di inizio attività ma solo alla dichiarazione di commercio all'ingrosso presso il registro delle imprese al momento dell'iscrizione, utilizzo un altro codice Ateco (46.72.20) e un'altra impostazione fiscale con l'utilizzo del meccanismo dell'inversione contabile Iva (comma 5, art. 17, dpr 633/72). *Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, nel caso del commercio al dettaglio dalla data indicata nella Scia e nel caso di commercio all'ingrosso dalla data di effettivo inizio dell'attività, comunicazione al Registro delle imprese dell'attività avviata.*

ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI E IMPOSTAZIONI CONTABILI

L'ambito fiscale ha rappresentato l'inizio della grande confusione annidata intorno a questa particolare attività economica che ha prodotto incertezze interpretative sull'applicazione delle norme di riferimento e ha generato dubbi sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività medesima di impresa.

Si pensi, alla modalità di applicazione dell'Iva sotto l'aspetto fiscale indiretto per la cessione degli oggetti preziosi usati e/o avariati a fonderie (meccanismo del reverse charge e/o regime del margine dei beni usati); alle differenti prescrizioni imposte dalle Questure locali; al presunto possesso dei requisiti previsti dagli Operatori Professionali in oro (legge 7/2000, art. 1, comma 3); al codice ATECO (classificazione attività economiche) da utilizzare nell'esercizio dell'attività con conseguenti Studi di Settore da compilare - in quanto non esiste ancora uno Studio specifico di riferimento come riportato anche nella Pdl in esame all'art. 1, comma 3.

L'attività del «Compro Oro», a causa dell'assenza di precisa regolamentazione, in quanto non ancora contemplata da leggi ad hoc, presta il fianco a repentini controlli e verifiche di Organi di stato di vario genere e natura, che molto spesso sfociano in rilievi (verifiche tributarie con contestazioni Iva di ingenti importi, verbali sollevati per irregolarità amministrative ecc.), che, a volte, se pur non certi, ma solo presumibili, vengono addebitati. Quindi, su tali soggetti operanti l'attività in questione, cade l'onere di difendersi da pretese di ogni genere sollevate da Guardia di finanza, Polizia amministrativa e sociale, Agenzia delle entrate ecc., che non vedono puntuali normative o modalità operative violate e prescrizioni infrante in modo evidente ma, talvolta, solo pretestuose.

Nodo focale dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva nei passaggi (cessioni a fonderie e/o ad altri soggetti economici) di oggetti preziosi usati e/o avariati è la giusta o meno applicazione del meccanismo del Reverse Charge (art. 17, comma 5, dpr n. 633/72 - art. 3, comma 4, legge 7/2000); questione che da qualche anno sta trascinando svariati soggetti esercenti l'attività di «Compro Oro», anche sotto diverse forme giuridiche, in contenziosi tributari, amministrativi e, talvolta, penali.

Basti pensare al progetto «Gold Scrap» in esecuzione di un piano Tremonti, di qualche anno fa, per arginare fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Gli agenti verificatori (Guardia di finanza, Organi di Polizia tributaria ecc.) e accertatori (funzionari dell'Agenzia delle entrate ecc.) con l'avvio di un'azione a progetto hanno messo in campo una serie di verifiche e controlli fiscali che hanno portato, sin d'ora, a scovare evasioni d'imposta, illeciti amministrativi e reati penali che rappresentano le seguenti cifre:

289 verifiche fiscali, scoprendo 32 evasori totali che ha portato a 115 milioni di euro di base imponibile sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette, 47 milioni di euro di imponibile Irap e 37 milioni di Euro di Iva dovuta. Sono stati, inoltre, segnalati all'autorità giudiziaria 60 esercenti, di cui 41 per reati tributari, 7 per abuso esercizio in via professionale del commercio di oro e i rimanenti per reati di altra natura.

Sul fronte amministrativo, invece, sono state riscontrate, altresì, violazioni amministrative e in particolare alla normativa valutaria sull'uso del contante (dal 6 dicembre 2011 il limite di utilizzo del contante è sceso a euro 999,99) e di pubblica sicurezza (mancata registrazione degli acquisti sul registro preziosi, errato utilizzo dello stesso, mancato rispetto alle prescrizioni imposte dal T.u. di pubblica sicurezza ecc.).

Nei vari accessi e verifiche fiscali, i militari della Guardia di finanza, in ottemperanza ed esecuzione al «Progetto» in essere, concepito e a firma del direttore Ufficio Accertamento e Contenzioso dell'Agenzia delle entrate, puntualmente, inficiano l'applicazione del Reverse Charge in favore del regime del margine dei beni usati (art. 36, dl 41/95) nelle cessioni di oggetti preziosi usati e/o avariati anche a fonderie.

Azioni sanzionatorie ai fini Iva, che al momento, vista la particolare confusione normativa e considerata la mancata espressa previsione di un comportamento certo, ma quanto più verosimile, risultano, molto spesso, essere ribaltate in fase amministrativa e/o in fase giudiziaria.

In buona sostanza, viene contestata l'applicazione del Reverse Charge a favore del regime del margine dei beni usati; tanto perché gli oggetti preziosi usati e/o avariati ceduti dai più dei «Compro Oro» alle fonderie vengono assoggettati all'art. 17, comma 5, del dpr 633/72 e non all'art. 36 del dl 41/95.

Le contestazioni, da parte degli organi verificatori e accertatori, si basano sul convincimento che, tali operatori economici (soggetti compro oro) abbiano utilizzato il meccanismo del Reverse Charge (inversione contabile) nelle cessioni dei beni usati (identificati rottami auriferi) per «beneficiario» di un improprio vantaggio ai fini Iva, evitando di assoggettare tali cessioni al regime dei beni usati; regime, che, a parer loro, avrebbe dovuto applicarsi, in quanto gli stessi beni oggetto delle cessioni avrebbero dovuto essere considerati, necessariamente, «beni usati» e non essere trattati alla stregua di rottami auriferi per le cui cessioni sarebbe consentito l'utilizzo dell'inversione contabile.

A supporto e interpretazione di tali argomentazioni sono intervenute diverse risoluzioni e pareri dell'Agenzia delle entrate a partire dalla n. 375/E del 2002, n. 954 del 2010, e successive (Parere Direzione regionale Lombardia del 31 ottobre 2011, risoluzione n. 911 del 2011 della Direzione regionale della Toscana ecc.).

REVERSE CHARGE - ART. 17, COMMA 5, DPR DEL 26 OTTOBRE 1972, N. 633 REGIME DEL MARGINE BENI USATI - DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 41

Art. 17, comma 5, dpr 633/72	Reverse Charge (meccanismo dell'inversione contabile)
<i>Risoluzione AdE n. 375/2002</i>	Istanza di Interpello - Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge (acquisto di oggetti d'oro avariati da Compro Oro)
<i>Parere n. 954 del 2010 Direzione Centrale Normativa</i>	Istanza di Interpello – concernente l'esatta applicazione dell'art. 17, comma 5, dpr n. 633/72
<i>Parere Direzione Regionale Lombardia del 31 ottobre 2011</i>	Chiarimenti della Risoluzione 375/2002
<i>Risoluzione n. 911 del 2011 della Direzione Regionale della Toscana</i>	Interpello concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 5, dpr 633/72
Art. 36, dl 41 del 1995	Regime del Margine dei beni usati
Circolare n. 177 del 1995	Applicazione del Regime del Margine

L'applicazione del regime dell'inversione contabile, contenuta nel comma 5 dell'art. 17 del dpr 633/72, introdotta con la legge n. 7 del 2000, comma 4, art. 3, è relativa al commercio di oro da investimento (per opzione), materiale d'oro e semilavorati; intendendo per questi ultimi, il metallo prezioso di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Quindi, ne riviene che quando si sta trattando di cessioni di materiale d'oro (assimilazione a beni avariati e da rottamare) e/o di prodotti d'oro semilavorati, è più che scontato si applichi il meccanismo dell'inversione contabile (Reverse Charge – art. 17, comma 5, dpr 633/72); beni, pertanto, che sono ceduti nella loro forma e stato fisico di rottami auriferi e/o beni avariati. A ciò, ne consegue che le cessioni di oggetti preziosi usati (beni venduti tal quali per un ulteriore utilizzo commerciale), siano assoggettati al regime del margine dei beni usati (art. 36, dl 41/95).

Per converso, nulla è stato dettagliatamente previsto da norme in vigore, per le cessioni di beni usati preziosi che, per la loro destinazione ed ulteriore riutilizzo dei materiali rivenienti dalla fusione degli stessi (oggetti fusi e riutilizzati in processi di produzione di «oro da investimento e/o di «materiale d'oro», lettere a) e b), art. 1, comma 1, legge 7/2000) sono assimilabili ai rottami auriferi e/o a beni preziosi avariati (rottami auriferi).

Di tanto, si sono fatte carico le varie disposizioni di prassi amministrativo/fiscale (Risoluzioni, Pareri, Circolari ecc.) che, a partire dalla Risoluzione n. 375/E del 2002, e poi successive, hanno dovuto esprimersi circa il trattamento fiscale Iva da adottare nelle cessioni di oggetti preziosi usati e/o avariati.

Tali documenti di prassi, infatti, hanno rimarcato i concetti di destinazione d'uso e loro ulteriore utilizzo dei metalli preziosi ceduti, ai fini di una giusta e appropriata applicazione del meccanismo del Reverse Charge; gli assunti più ricorrenti sono, che l'insuscettibilità dell'utilizzazione da parte del consumatore finale, a un

soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, e la cessione di oggetti preziosi usati nel loro stato specifico (rappresentanti rottami auriferi) siano assimilati alle cessioni di materiale d'oro o semilavorato.

L'appartenenza degli oggetti preziosi al materiale industriale ed il suo assoggettamento all'applicazione del Reverse Charge deriva dalla sua funzione industriale assoluta, poiché, destinato a trasformazione e fusione per la produzione di oro da investimento o materiale d'oro. Questa particolare funzione assoluta dagli oggetti usati di gioielleria ed oreficeria, li assimila al materiale industriale e fa sì che siano assoggettati al comma 5, dell'art. 17 del dpr 633/72.

STRALCIO RISOLUZIONE ADE N. 375/E DEL 2002

... nell'acquisto di oggetti preziosi d'oro usati e/o avariati per la successiva affinazione e recupero del metallo prezioso ivi contenuta... la società chiede se sia possibile applicare ai suddetti acquisti il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....

L'Agenzia delle entrate dopo aver richiamato la normativa sul commercio dell'oro e chiarito la natura di oro assoggettata a tale normativa, nella parte finale così conclude: La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, a un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato (quindi assoggettata alla legge 7/2000).

In conclusione, considerato che la XW Spa, così come emerge dai dati contenuti nell'istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati a essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del dpr n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all'art. 6, comma 8, del dlgs n. 471 del 1997.

La doppia e collaterale di attività di impresa (lavorazione e fusione dei metalli acquistati da destinare a fusione – commercializzazione degli stessi oggetti acquistati ancora in buono stato di riutilizzo) in capo al soggetto destinatario di oggetti preziosi usati e/o avariati, ne determina, invece, l'assolvimento dell'Iva nei modi ordinari, e/o tutt'al più con il regime del margine dei beni usati, come si può notare dallo stralcio di cui sotto.

**STRALCIO INTERPELLO
PARERE AdE N. 954/2010**

«La risoluzione n. 375 del 2002, citata dall'istante, ha ammesso che le cessioni di rottami di gioielli d'oro possono fruire del predetto regime di inversione contabile quando detti materiali non sono suscettibili di consumo finale PERCHÉ ceduti a un soggetto che non può che impiegarli in un processo di lavorazione e trasformazione.

In tal caso, EVIDENTEMENTE, anche se i materiali non rappresentano, sotto l'aspetto merceologico, "oro industriale" soggetto a lavorazione, PUÒ APPLICARSI IL REGIME FISCALE PROPRIO DEI SEMILAVORATI dell'oro industriale in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento.

L'univoca destinazione dei rottami d'oro discende dalla circostanza che nello specifico caso considerato dalla risoluzione il cessionario non svolge ulteriori attività, se non quella "esclusiva" di ricondizionamento, circostanza che ha consentito di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l'acquisto dei rottami suddetti a un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto alla particolare procedura di cui al menzionato art. 17.

Nel caso oggetto dell'interpello in esame l'istante svolge, oltre all'attività di ricondizionamento, anche quella di commercializzazione; lo svolgimento di entrambe le attività non consente di ritenere che i rottami d'oro possano essere ritenuti per vocazione sempre destinati a un processo di lavorazione, anziché di commercializzazione.

Anche nel caso in cui l'istante procedesse alla ipotizzata contabilizzazione separata delle attività, non risulterebbe garantita l'univoca e immutabile destinazione alla lavorazione industriale, che appare condizione imprescindibile per l'applicazione del principio interpretativo recato dalla risoluzione n. 375 del 2002.

Quanto sopra porta a ritenere, in conclusione, che l'acquisto da parte della società istante di oggetti preziosi e usati vada assoggettata a IVA con il regime ordinario della rivalsa da parte del cedente, ovvero con il regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del dl 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, qualora il soggetto «compro oro» abbia a sua volta acquistato da un privato consumatore o da altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale.....».

Nel 2011 arrivano ulteriori Risoluzioni e Pareri che chiariscono meglio e ribadiscono il senso della Risoluzione 375/2002; si tratta del Parere Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Lombardia» emesso in data 31/10/2011 e della Risoluzione» dell'AdE Direzione Regionale della Toscana dell'1/9/2011, di cui si riportano brevi stralci letterali.

**DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
31/10/2011**

«... alle cessioni dei prodotti d'oro finiti (sub 3), quindi destinati al consumo, è riservato il trattamento di imponibilità con l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie oppure con il regime del margine di cui agli articoli 36 e seguenti del citato dl n. 41 del 1995 ricorrendo tutti i presupposti al riguardo previsti.

Peraltro, riguardo a queste ultime operazioni, con la menzionata risoluzione n. 375 del 2002 è stato precisato che i prodotti usati d'oro finiti, ceduti a soggetti passivi che effettuano esclusivamente lavorazione (e non anche acquisto e rivendita di prodotti finiti), anche se non sono qualificabili sotto il profilo merceologico come "oro industriale", nell'accezione delineata dalla legge n. 71/2000, possono essere assimilati, ai fini dell'IVA, a quest'ultimo prodotto in considerazione dell'univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario...»

**DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
1/9/2011**

«Con la risoluzione n. 375 del 28 novembre 2002 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di rottami di gioielli d'oro possono fruire del regime del reverse charge quando detti materiali vengono ceduti a un soggetto che non può che impiegarli in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione.

In tal caso, anche se i materiali d'oro non rappresentano sotto l'aspetto merceologico "oro industriale" soggetto a lavorazione, l'amministrazione finanziaria, ha ritenuto possibile, in via interpretativa, applicare il regime fiscale proprio dei semilavorati dell'oro industriale (reverse charge) in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento.

Tale univoca destinazione del materiale d'oro al ricondizionamento e la conseguente assimilazione all'oro industriale, induce a ritenere ... Omissis ... che in tali fattispecie l'applicazione del regime del di cui all'art. 17, comma 5, del dpr n. 633 del 1972 è un obbligo e non una facoltà».

Alla luce dei chiarimenti della Banca d'Italia, delle Risoluzioni e Pareri dell'Agenzia delle entrate, delle varie archiviazioni da parte delle Direzioni dell'AdE di varie sedi e pronunce di Commissioni tributarie (CTP e CTR), si potrebbe ampiamente ritenere giustificata l'applicazione del Reverse Charge nelle cessioni degli oggetti preziosi usati e/o avariati a Operatori Professionali in Oro (fonderie, banchi metalli ecc.) per la loro destinazione esclusiva a fusione ed affinazione.

REGIME DEL MARGINE

Per quanto, invece, attiene la re-immissione in commercio degli oggetti preziosi acquistati, attraverso la rivendita a privati e/o altri soggetti, il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recepisce la direttiva n. 94/5/Ce approvata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea il 14 febbraio 1994 e agli articoli da 36 a 40, detta una organica disciplina ai fini IVA per il commercio di beni mobili usati. Tale disciplina, che introduce un vero e proprio regime speciale IVA, detto anche "regime del margine", evita fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che dopo la prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti a un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

La Circolare ministeriale 177/E del 22/06/95, nell'indicazione dell'ambito oggettivo cui il regime del margine si riferisce, definisce i beni interessati dalla disciplina in esame beni mobili usati «suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione». Il regime del margine, dunque, presuppone che gli oggetti conservino la loro natura di beni finiti e soprattutto siano riutilizzati dal consumatore finale per l'uso e funzione a cui destinato.

Nel caso delle cessioni a fonderia di oggetti preziosi, poiché, l'oggetto non è riutilizzato per il fine a cui destinato ma viene fuso ed affinato per recuperare il metallo ivi contenuto, tanto comporta la perdita della loro identità, natura e suscettibilità al consumo finale. È evidente che il regime speciale del margine per i beni preziosi usati ceduti a fonderia, manca completamente sia del presupposto soggettivo sia del presupposto oggettivo e, quindi, risulta non assolutamente applicabile.

Quanto asserito in materia fiscale trova la sua fonte di attendibilità, oltre che nelle Risoluzioni e Pareri innanzi menzionati, anche nei «Chiarimenti in materia di oro» emanati dalla Banca d'Italia il 28 maggio 2010.

Infatti, il punto 3) del documento Banca d'Italia del 28/05/2010, così recita:

«... si è dell'avviso che debba essere ricompreso in questo novero non solo l'oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di «rottame» o «rifiuto», da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui ai precedenti nn. 1) e 2) (ad es., altro «oro da gioielleria a uso ornamentale»)».

LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA N. 4281 e N. 5516

Le norme sull'antiriciclaggio per contrastare i flussi del

denaro sporco di provenienza illecita sono contenute nel dlgs 231 del 2007; le misure principali per contrastare il riciclaggio consistono nell'adeguata verifica della clientela, obbligo di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette per i soggetti di cui agli artt. 10, 11 e 12 dello stesso decreto. A tali obblighi si aggiunge il limite all'uso del contante previsto all'art. 49 del decreto.

I cc.dd. «Compro Oro» sono interessati dal decreto antiriciclaggio per la previsione contenuta nell'art. 10, comma 2, lettera e, che obbliga gli stessi, solo ed esclusivamente, alla segnalazione delle operazioni sospette e alle previsioni contenute nell'art. 49.

Quindi, restano esclusi dagli adempimenti di «adeguata verifica della clientela» e di «registrazione delle operazioni»; tanto perché, sostanzialmente, non esercitano né operazioni finanziarie, in quanto le compravendite degli beni oggetto delle operazioni commerciali poste in essere, non rappresentano operazioni finanziarie (titoli di investimento, oro finanziario di tipo ETF ed ETC ecc.), né attività libero professionale (liberi professionisti ecc.), che li possa assimilare a tali soggetti e metterli nella condizione di adempiere a tali imposizioni.

Gli obblighi, pertanto, a cui sono sottoposti si riferiscono al limite nell'uso del contante (attualmente previsto per importi che non superano euro 999.99) e alla segnalazione delle operazioni sospette da inoltrare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) dopo averne individuato le criticità delle stesse attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti negli indicatori di anomalia resi noti.

A tutto ciò si aggiunge, inoltre, che la Banca d'Italia non esercita alcuna azione di vigilanza e di controllo sulle relative attività dei «Compro Oro».

Infatti, la stessa Banca d'Italia sempre nel documento emanato il 28/05/2010, all'ultimo capoverso del punto 6), dispone:

«... Si osservi che i c.d. «compro oro» entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui «compro-oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività».

In riferimento a quanto sopra riportato in materia di antiriciclaggio, bisogna segnalare che, le Pdl n. 4281 e 5516 in materia regolamentazione sulla tracciabilità degli oggetti preziosi compravenduti, oggi oggetto di iter parlamentare (Commissione X Attività Produttive della Camera dei Deputati in sede referente) in continuo aggiornamento per la formazione di una legge di settore e di regolamentazione del fenomeno, all'art. 2, comma 3, Pdl n. 4281 e all'art. 3, comma 4, della Pdl 5516, aspirano all'estensione degli ulteriori adempimenti previsti in materia di contrasto al riciclaggio (adeguata verifica, registrazione delle operazioni ecc.) anche in capo ai soggetti esercenti attività di «Compro Oro»; ambizione non meglio predeterminata dalla forma e contenuto specifico del testo letterale contenuto nelle stesse Pdl.

Alla luce dei fenomeni criminosi (riciclaggio, ricettazione, usura, ecc) che vanno sempre di più annidandosi in questo tipo di attività, come in ogni attività nella quale si concentrano spostamenti di ingenti quantità di capitali, appare quanto più necessario porre rimedio al dilagarsi di queste realtà criminose con provvedimenti normativi ed azioni preventive e deterrenti che scoraggino i mal intenzionati e liberino l'attività dei compro oro da tan-

ta scure apparsa sugli stessi negli ultimi periodi; sono di ogni giorno notizie di cronaca che evidenziano cattive operatività e producono sanzioni amministrative, fiscali, ed anche penali a carico di esercenti che si rendono responsabili di violazioni, illeciti, reati ecc. ecc.

Proprio in risposta a tanto, come detto, giacciono in Parlamento progetti di legge (n. 4281 e n. 5516) che ambiscono alla regolamentazione del fenomeno e dell'intero comparto orafico e che prevedono «disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafico nazionale».

Le su citate proposte di legge concentrano l'attenzione su diversi aspetti contenuti nei 7 e 5 articoli che riguardano nello specifico:

- possesso dei requisiti professionali in capo ai soggetti esercenti l'attività di «Compro Oro» (requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, legge 7/2000 per gli operatori professionali in oro);
- istituzione di un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'interno;
- previsione espressa di una definizione specifica delle attività oggetto dell'esercizio espletato dai esercenti attività di compro oro, con codice ATECO di riferimento;
- integrazione delle prescrizioni contenute nell'art. 247 del regolamento di cui al rd n. 635 del 1940 riferite al supporto fotografico degli oggetti acquistati ed alla copia del documento di riconoscimento del soggetto cedente;
- istituzione di un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro gestito dall'Unione Italiana delle camere di commercio per facilitare l'attività di controllo delle forze dell'ordine e contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione ed il riciclaggio;
- obbligo di inviare, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, alla questura competente per territorio e di pubblicare sul portale di cui sopra ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni sul commercio degli oggetti preziosi;
- inserimento nell'art. 74 del dpr 633/72 (Pdl 4281) di un ulteriore comma nel quale sia prevista l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile del Reverse Charge per le cessioni di rottami auriferi, casciami, avanzi d'oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione; oppure, come da Pdl n. 5516 estensione dell'art. 17, comma 5, dpr 633/72 per le cessioni di oggetti usati o di rottami di metalli preziosi destinati a fusione;
- istituzione del borsino dell'oro usato presso la CCIAA per indicare il prezzo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi;
- istituzione del Fondo per la promozione del settore orafico-argentero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria;
- al comma 3 dell'articolo 2 estensione ai « compro oro » delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;
- istituzione, di un Comitato Consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'Istat, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE N. 4281

ART. 1.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cede nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì sottoposti all'obbligo di comunicazione del possesso dei requisiti alla questura competente per territorio, almeno tre giorni prima della cessione dei materiali o dei rottami destinati alla fusione, per gli eventuali controlli.

2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

4. È escluso dall'applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo chi rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati quale attività commerciale occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti e

dei metalli preziosi o recanti pietre preziose usati).

1. Chi commercia, rivende o acquista, anche per la successiva fusione, oggetti o metalli preziosi o recanti pietre preziose usati ai sensi del secondo comma dell'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve indicare nel registro previsto dal primo comma del medesimo articolo 247 di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta e la descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuali pietre preziose, allegando la fotografia e l'indicazione del prezzo dell'oggetto, nonché del prezzo pattuito. Deve essere inoltre allegata la fotocopia del documento d'identità del soggetto cedente per ciascuna operazione.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il numero 2) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, per le quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulp, e successive modificazioni;».

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

6. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di inviare, entro 24 ore dall'avvenuto acquisto, alla questura competente per territorio e di pubblicare sul portale di cui al comma 5 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1.

7. Con decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazio-

ni di cui al comma 6 sulla base di quanto disposto dal comma 1;

b) le modalità di pubblicazione nel portale di cui al comma 5 degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati.

8. Il portale di cui al comma 5 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico di cui al comma 7, lettera a), sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Disposizioni fiscali).

1. All'articolo 74 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del settimo comma si applicano, altresì, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione».

ART. 4.

(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

ART. 5.

(Promozione del settore orafa nazionale).

1. È istituito il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'Istat, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale

e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.

ART. 7.

(Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nella citata legge in definizione presso la camera dei deputati, infatti, è previsto l'obbligo ai requisiti richiesti dalla legge 7/2000 per l'esercizio dell'attività di trasformazione e affinazione del metallo prezioso con la relativa e conseguente commercializzazione, senza stabilire se gli stessi dovranno iscriversi a Banca d'Italia o continuare a presentare istanza di licenza per il commercio per gli oggetti preziosi alle questure o entrambe.

Non ancora ben definite sono, anche, le misure introdotte per il contrasto al riciclaggio, poiché, introdurre «usato» introdotto al numero 2), della lettera e), del comma 2, dell'art. 10, del dlgs 231/2007 non estende gli obblighi già esistenti in capo al «Compro Oro» oltre a quelli già esistenti di «Segnalazione delle operazioni sospette» e quelle di cui all'art. 49 dello stesso decreto, sulla limitazione nell'uso del contante.

Il merito da riconoscere alla proposta di legge 4281 è, invece, quella di aver fatto finalmente chiarezza sull'aspetto fiscale, fissando l'applicazione del metodo dell'inversione contabile (reverse charge) nelle cessioni a fonderia degli oggetti usati e/o avariati e regime del margine nella rivendita per l'ulteriore consumo. Altri interventi interessanti dal punto di vista della tracciabilità e della tutela del cittadino sono, invece, il portale telematico con la contemporanea trasmissione delle foto degli oggetti alle questure e il borsino dell'usato per prevenire raggiri alla cessione degli oggetti dai cittadini ai Compro Oro.

La discrasia tra le due leggi risiede alla base, cioè all'ambito economico cui sono dirette e disciplinano. Di fatto, la finalità della legge 7/2000 di recepimento della Direttiva 80/98/Ce è la liberalizzazione del commercio dell'oro da investimento, fino ad allora prerogativa esclusiva

della Banca d'Italia, mentre, le leggi di pubblica sicurezza, come detto, hanno come oggetto la regolamentazione dell'attività di commercio dei beni preziosi finiti (art. 127 del Tulp).

In questa situazione di incertezza, di interpretazioni arbitrarie e singolari si è ritenuto opportuno fare un punto su quanto a oggi c'è di sicuro, sugli adempimenti cui gli operatori del settore sono tenuti ad assolvere e su quanto si dovrà fare per colmare le lacune normative che permettono alle attività criminose di insinuarsi in quest'attività.

COMPORAMENTO OPERATIVO DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi, effettuate da orafi, gioiellieri, ecc., da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'art. 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento di esecuzione rd n. 635/1940.

Considerando che tale attività viene oggi esercitata, anche e soprattutto, dai soggetti compro oro, per la cui precisa operatività sono in corso evoluzioni normative, e che, nel contempo, registra diverse modalità di comportamento, da parte degli stessi, si riportano i passaggi operativi più indicati e conformi alle disposizioni esistenti, nonché suggeriti in caso di acquisto di oggetti preziosi da privati, usati o avariati:

1. identificare il venditore tramite carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello stato munito di foto;
2. registrare le generalità ed il domicilio del venditore sul registro delle antichità; anche se non obbligatorio, è consigliabile conservare la fotocopia del documento di identità del cliente (ultime disposizioni di varie Questure nazionali che, per altro impatterebbero con le attuali disposizioni sulla privacy);
3. annotare la data dell'operazione, riportare la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità (sarebbe opportuno anche avvalersi di un supporto fotografico che identifichi l'oggetto acquistato);
4. compilare il registro dei preziosi in tutte le sue parti contenute e predisposte;
5. protocollare e custodire gli oggetti acquistati per i gg 10 (obbligatori – fermo amministrativo) dall'acquisto in appositi sacchetti;
6. annotare il prezzo pattuito della transazione commerciale;
7. predisporre atti di compravendita di beni preziosi usati nei quali siano riportati tutti gli estremi dell'operazione, ivi compreso il numero di protocollo assegnato come da registro preziosi;
8. autorizzazione da parte del privato cedente al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy;
9. rilascio dopo l'effettuazione dell'operazione di acquisto di una ricevuta che attesti l'operazione di compravendita e sia di supporto all'operazione;
10. riporto di tutti gli estremi di ogni operazione di scarico (dismissione merce) della merce precedentemente acquistata e caricata nella stesso registro;
11. segnalazioni da effettuarsi in caso di operazioni sospette con caratteristiche corrispondenti agli in-

dicatori di anomalia diffusi.

I preziosi acquistati non potranno essere alienati, alienati o venduti se non dopo dieci giorni dalla data di acquisto. Si tiene a ribadire che la finalità, spesso confusa, di tale periodo di detenzione obbligatoria minima è finalizzata al fermo cautelare ai fini della tracciabilità e non, invece, per consentire l'esercizio del diritto di recesso del consumatore, art. 64 del codice del consumo. Detto ciò, nella possibile situazione di richiesta dell'oggetto ceduto da parte del cittadino, rimane nel buon senso dell'operatore economico restituire l'oggetto che, dovrà essere restituito alle stesse condizioni di acquisto.

L'eventuale richiesta di pegno degli oggetti da parte del cittadino/cedente con relativa emissione di certificato di pegno, non può essere evasa, poiché, rappresenta un'operazione di tipo finanziario vietato ai «Compro Oro» inquadrati quali commercianti. Altrettanto vietato, quindi, è il rilascio o scambio di polizze su pegni per la cui attività è prevista un'autorizzazione da parte di Banca d'Italia con iscrizione nell'apposito albo previsto.

Parimenti, si rammenta che non è neanche consentito acquistare oro sotto forma di monete, lingotti, ecc. (oro di investimento) che rimane prerogativa espressa degli Operatori professionali in oro di cui all'art. 1, comma 3, legge 7/2000.

Le prescrizioni previste per il fermo amministrativo di gg 10 dall'acquisto di preziosi da privati, non devono essere rispettate nel caso in cui gli acquisti degli stessi oggetti avvenga da parte di operati commerciali con possesso di partita Iva; stessa prassi per l'annotazione sul registro preziosi che non deve essere effettuata in transazioni tra operatori economici.

Si tenga in debito conto che, premesso che l'«atto di vendita» nelle cessioni di cose mobili da privato (acquisto di oggetti preziosi usati), non è obbligatorio ma ne risulta una facoltà, si consiglia che qualora l'operatore decidesse di adottare il medesimo per documentare le operazioni economiche, e nel rispetto dell'alternatività dell'imposta di bollo e l'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione della marca da bollo di € 1,81 su ogni documento che rappresenti una transazione di valore pari e/o superiore a euro 77,00.

Trascorsi i 10 giorni l'acquirente ha due possibilità:

Vendere l'oggetto nello stesso stato in cui era stato acquistato (privato e/o azienda).

Nel caso l'oggetto venga venduto a un privato, cosa migliore è riportare a memoria l'operazione stessa, cioè si deve annotare la vendita facendo riferimento alla registrazione di entrata.

Si suggerisce, pur non essendo obbligatorio, di annotare nello spazio riservato alle vendite, oltre agli estremi dell'acquirente anche gli estremi del documento fiscale emesso.

Da ricordare che, per quanto riguarda l'IVA va calcolata in base al «Regime del Margine» come contemplato dall'art. 36, comma 1 del dl 41/95 sulla vendita dei beni usati, e l'imposta va pagata solo sulla differenza tra il prezzo di vendita (importo incassato) ed il costo (importo pagato), essendo per la prima parte già assolta.

Destinare l'oggetto acquistato a fusione e trasformazione.

Nel caso che l'oggetto sia ceduto ad altro imprenditore fondachi ere (operazioni di sola lavorazione e fusione dei metalli acquisiti) dovrà essere emesso documento di trasporto e fattura o in alternativa fattura accompagnatoria secondo la normativa vigente.

In caso di cessione essendo il cessionario un operatore economico (dotato di Partita Iva) che opera nel settore del commercio dell'oro, tale operazione sembra poter essere assoggettata a Iva del 20% con il meccanismo del Reverse Charge:

nella fattura emessa dall'alienante non c'è l'addebito dell'Iva, bensì verrà riportata l'indicazione «operazione non soggetta a Iva, art. 17, comma 5 dpr 633/72». Il Cessionario (acquirente) integrerà la fattura applicando l'Iva (indicando sul documento l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta) e dovrà registrarla così integrata, sia sul registro delle fatture emesse sia su quello delle fatture ricevute (come prescritto in materia di adempimenti formali ex dpr n. 633 del 1972). La descrizione dell'operazione di vendita dovrà riportare la dicitura: oggetti preziosi usati e/o avariati (sotto forma di rottami) destinati a procedure di fusione).

Ai soggetti «Compro Oro» non è assolutamente consentito alterare la forma e lo stato fisico degli oggetti acquistati i quanto non Operatori Professionali in oro, né per proprie mani, ne avvalendosi dell'ausilio di terzi soggetti prestatori d'opera.

LE PRESCRIZIONI SU PRIVACY

Per quanto concerne l'acquisizione di dati personali e di conseguenza il rispetto della tutela della privacy, la legge 31 dicembre 1996, n.675, recante le disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, all'art. 12 prevede che il consenso non è richiesto quando riguarda dati raccolti e detenuti a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Per questo motivo nel caso di ricevimento di merce da privati, il consenso dell'interessato non è richiesto essendovi un preciso obbligo di legge. La violazione di tale diritto viene sanzionata penalmente quindi se si volessero usare i dati per azioni di tipo promozionale in tal caso andrà richiesto il consenso dell'interessato. Nell'atto di vendita, a seguito dell'accettazione del cessionario, è necessario inserire l'informativa sul trattamento dei dati sensibili del tipo:

«INFORMATIVA PRIVACY»

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per l'assolvimento dell'obbligo previsto dal Tulp e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
- effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il rappresentante legale dell'azienda cessionaria;
- il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso rappresentante legale di codesta azienda».